

La presente deliberazione viene affissa il 21 FEB. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 97 del 20 FEB. 2006

**Oggetto: TAR di Napoli Giudizio Falzarano Pasquale srl c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilasei il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 19/12/95 il Sig. Falzarano Pasquale srl agiva in giudizio c/ Provincia di Benevento ed altri previa sospensiva dell'avviso FIBE s.p.a. del 5/11/05 e atti connessi e conseguenti;

**Con** determina n.44/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al TAR Campania Napoli da Falzarano Pasquale srl c/ Provincia di Benevento notificato il 19/12/95 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 44/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

lì \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Lì \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 44/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania di Napoli promosso da Falzarano Pasquale srl c/ Provincia di Benevento notificato il 19/12/95;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio ANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 153 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 21 FEB. 2006

IL MESSO  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
~~Dot. Gianclaudio ANNELLA~~

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 FEB. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 9 MAR. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Fl. Dot. Gianclaudio ANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 9 MAR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 9 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

<u>2</u> Copia per			
SETTORE AVVOCATURA (a mano)	il	_____	prot. n. <u>Es 2010</u>
SETTORE _____	il	_____	prot. n. <u>13.3.06</u>
SETTORE _____	il	_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il	_____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	il	_____	prot. n. _____
<i>Capigruppo</i>			



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

296  
21.2.06

Prot. n. *1433*.....

Benevento, li.....  
23 FEB. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*M INUTA*

AL PRESIDENTE DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
SEDE

**Oggetto:** Delibera G.P. n. 97 del 20.2.2006 ad oggetto: "TAR di Napoli Giudizio FALZARANO Pasquale srl c/PROVINCIA BN – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE  
(Dr. ssa Patrizia TARANTO)

*GM*

392  
10.3.06



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 2010

Benevento, li. 13 MAR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*Minuta*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE  
SEDE

**OGGETTO:** DELIBERA G.P. N. 97 del 20.2.2006 AD OGGETTO: "TAR DI NAPOLI GIUDIZIO FALZARANO PASQUALE SRL C/ PROVINCIA BN - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera, indicata in oggetto, esecutiva.-

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

*fel*

PROVINCIA DI BENEVENTO

19 DIC 2005

ECC.MO TAR CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Prof. Avv. GIOVANNI VERDE  
Viale Giulio Cesare, 14 - ROMA  
Tel. 06 3216605 - Fax 06 3215984  
Via Giuseppe Martucci, 48.- NAPOLI  
Tel.081 7611301 - Fax 0817614167

Per la FALZARANO PASQUALE S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., ing. Giorgio Falzarano (P.IVA 00040060626), rapp.ta e difesa dal prof. Avv. Giovanni Verde e dall'avv. Luciana Verde e con loro elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci n.48, giusta procura apposta a margine del presente atto;

contro

- 1) il COMMISSARIO DEL GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, alla Via Filangieri n.48;
- 2) la FIBE CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., n.q. di Affidataria del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania per l'esecuzione dell'Ordinanza commissariale n.407/05;
- 3) LA FIBE S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., n.q. di Affidataria del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania per l'esecuzione dell'Ordinanza commissariale n.407/05;
- 3) la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., con sede in Napoli, alla Via S. Lucia;
- 4) la PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t.;
- 5) il COMUNE DI MONTESARCHIO (Bn), in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t.;
- 6) la P.C.M.-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rapp.ta ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Diaz, Napoli;

avverso e per l'annullamento, previa sospensione:

- 1) dell'avviso da parte della FIBE S.p.A. notificato il 05.11.2005, relativo all'inizio delle operazioni di presa di possesso e rilevamento dello stato di consistenza e dell'unita ordinanza commissariale n.407 del

COPIA

Avv.ti Prof. Giovanni Verde e Luciana Verde, rappresen... e difende-  
temi, an  
nella pr  
ogni sta  
facoltà  
sa que  
nuzia  
il giud  
il Vo  
mio il  
atto c  
sotto  
tratt  
ai se  
sucr  
con  
alla Via Giuseppe Martucci  
n.48.  
Napoli, 7 dicembre 2005.

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0028716  
Data 20/12/2005  
Oggetto RIGORSO FALZARANO  
PASQUALE  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

FALZARANO PASQUALE s.r.l.  
Il Legittimato Unico  
(Ing. Giorgio Falzarano)

Sull'originale vi è procura  
con autentica

Luciana Verde

Colore Avvocatura  
Prot. n. 8134  
di 22.12.05

13912

2.11.2005, con la quale si disponeva tra l'altro: "a) di adottare l'accordo di programma, stipulato in data 28.10.2005, tra: Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Montesarchio e Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania; b) di revocare l'ordinanza commissariale n.319 del 7.12.2004 che approva il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di <<ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del comune di Montesarchio (BN) con l'utilizzo della FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR>>, presentato dalle Affidatarie del servizio di smaltimento di R.S.U., FIBE s.p.a. e FIBE Campania s.p.a. per una volumetria di smaltimento di circa mc. 5.800.000; c) di approvare il piano particellare grafico e descrittivo trasmesso dalla FIBE Campania s.p.a. in data 26.10.05, relativo all'intervento di ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tre Ponti del Comune di Montesarchio (BN) con l'utilizzo della FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione di CDR, stralcio funzionale lotto 1°, che è parte integrante del presente provvedimento; d) di autorizzare la realizzazione delle opere preliminari previste per l'attuazione del suddetto intervento STRALCIO FUNZIONALE LOTTO 1°, individuando l'area di sedime della discarica nel settore della <<ex cava>> posto a maggiore distanza dalle abitazioni e necessaria ad una volumetria di smaltimento finale non superiore a mc. 400.000, in conformità a quanto previsto dall'accordo di programma del 28.10.2005; e) stabilire che l'Affidataria provvederà alla presentazione del progetto esecutivo, relativo allo <<STRALCIO FUNZIONALE LOTTO 1°>>, in conformità delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di rifiuti (d.lgs. 22/1997 e d.lgs. 36/2003), entro venti giorni dalla notifica del presente provvedimento....; h) dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza; i) di stabilire che i termini di inizio e compimento della procedura espropriativa e dei lavori sono fissati rispettivamente in giorni 20 (venti) ed anni 5 (cinque) dalla data di emanazione del presente provvedimento; j) di procedere

*occupazione d'urgenza, per anni 5 (cinque) in favore del  
Commissario Delegato degli immobili di proprietà delle ditte indicate  
nel piano particellare grafico e descrittivo approvati....;*

2) dell'allegato "PARERE R.U.P.-ACCORDO DI PROGRAMMA  
del 28.10.2005-Intervento di ricomposizione morfologica della cava in  
attività in località Tre Ponti del Comune di Montesarchio (BN) con  
l'utilizzo della FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di produzione  
di CDR, STRALCIO FUNZIONALE LOTTO I°", a firma del dr. ing. R.  
Messina e del dr. arch. C. De Biasio;

3) dell'allegato Progetto Esecutivo del "Piano Particellare di  
Esproprio- descrittivo-" contenente tra l'altro la situazione urbanistica e  
la determinazione delle indennità;

4) dell'allegato Progetto Esecutivo del "Piano Particellare di  
Esproprio-grafico-";

5) del D.P.C.M. 23 dicembre 2004 di proroga dello stato di  
emergenza e della consequenziale ordinanza n.3341 del 27.2.2004 del  
Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del dott. Corrado  
Catenacci, come Commissario delegato per il superamento  
dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonché di  
eventuali successivi provvedimenti di proroga di cui allo stato non si ha  
diretta conoscenza e avverso i quali si formula riserva di motivi aggiunti;

6) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente in quanto  
comunque lesivo dei diritti e interessi della ricorrente, tra i quali assume  
peculiare rilievo l'Accordo di Programma stipulato in data 28.10.2005  
tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di  
Montesarchio e Commissario del Governo per l'Emergenza Rifiuti in  
Campania, con il quale si stabilisce tra l'altro "...revoca dell'ordinanza  
319/04 e ad autorizzare la realizzazione e la gestione di una discarica di  
rifiuti non pericolosi - FOS e Sovvallo - provenienti dagli impianti di  
CDR della Regione Campania, in loc. <<Tre Ponti>> del comune di  
Montesarchio, limitando l'abbancamento dei rifiuti a 400.000 mc di

*volumetria finale, nello spazio temporale di mesi sei, disponendo l'elaborazione di un nuovo progetto...";*

e per la contestuale condanna

solidale dei soggetti destinatari della notifica del presente ricorso e/o di chi tra essi, al **risarcimento dei danni** subiti e subendi in favore della società ricorrente in conseguenza degli impugnati provvedimenti, quali saranno quantificati in corso di causa e salva la valutazione equitativa dell'Ecc.mo Tar adito.

\*\*\* \*\*

FATTO.

Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania ha emesso l'ordinanza del 7.12.2004 n. 319 con la quale ha approvato il progetto esecutivo per la *"ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio (BN) con l'utilizzo della FOS e dei sovralli provenienti dagli impianti di produzione di CDR"*, presentato da FIBE s.p.a. e da FIBE Campania s.p.a.

Per effetto di tale deliberazione vi sono state intese tra FIBE s.p.a. e F.I.B.E. Campania s.p.a. con il ricorrente per predisporre l'area, all'interno del perimetro di cava, alla realizzazione della discarica di cui al lotto n.1. Ciò risulta dal verbale di sopralluogo effettuato il 10.01.2005 ad opera del settore provinciale del Genio civile di Benevento. Risulta anche da un sopralluogo del 13.01.2005 da parte di tecnici del Comune di Montesarchio. Infatti, sulla base di quest'ultimo accertamento in data 14.01.2005 fu emessa ordinanza dirigenziale n. 546 da parte del responsabile del settore con cui si sospendevano immediatamente i lavori iniziati dalla ditta Falzarano. Questo provvedimento ha determinato la reazione del Commissario di Governo che con ordinanza del 17.01.2005, n.9 ha annullato l'ordinanza dirigenziale n.546/2005, così autorizzando la ditta Falzarano e la FIBE Campania a proseguire nell'attività. Di conseguenza, fu predisposto uno schema di contratto per la concessione delle aree di cava da trasformare in discarica. Tutto ciò ha comportato la

reazione delle popolazioni interessate, che hanno reagito contrastando con ogni mezzo il progetto di sistemazione *in loco* di un'area di grosse dimensioni.

Sta di fatto che a partire dai primi mesi di quest'anno il ricorrente ha perduto qualsiasi contatto con la FIBE e con la Regione Campania. Del tutto inopinata gli è, perciò, pervenuta la notifica dell'ordinanza n.407 del 02.11.2005, con la quale il Commissario di Governo ha ridimensionato il progetto esecutivo già approvato con la richiamata ordinanza n. 319/2004, limitandolo allo "*stralcio funzionale 1° lotto*" e ciò previo accordo di programma stipulato in data 28.10.2005 tra Regione Campania, Provincia di Benevento e Comune di Montesarchio, oltre logicamente lo stesso Commissario di Governo. Di conseguenza, sul presupposto di dover procedere "*con ogni urgenza alla realizzazione di volumetrie di discarica per lo smaltimento dei residui di lavorazione degli impianti di CDR*" al fine di "*garantire continuità di funzionamento agli stessi impianti e scongiurare l'aggravarsi delle condizioni di emergenza in atto*", il Commissario di Governo ha stabilito, fra l'altro, di espropriare le aree (non tutte) di proprietà della ricorrente di cui al piano particellare allegato e di occuparle in via d'urgenza. Si sono altresì fissati i termini di inizio e compimento della procedura espropriativa in giorni 20 e anni 5 dalla data di emanazione del provvedimento e la durata dell'occupazione d'urgenza per anni 5. Di conseguenza, la FIBE s.p.a., affidataria del Commissario di Governo, fissava per il 10.11.2005 alle ore 10 l'inizio delle operazioni di presa di possesso.

In tale data e ora non era possibile procedere alle operazioni risultando l'area oggetto di sequestro penale. Peraltro, nel corso della stessa giornata del 10 novembre la società FIBE, o chi per essa, otteneva provvedimento di dissequestro da parte dell'Autorità giudiziaria di Benevento, per cui nel pomeriggio di tale giorno procedeva alla presa di possesso senza ottenere la presenza della ricorrente, nella tarda mattinata del giorno successivo che si allontanava dopo avere fatto verbalizzare la sua protesta per l'irregolarità della procedura. Al riguardo, va segnalato

che l'ordinanza n.407/2005 prevede che l'avviso relativo avrebbe dovuto essere notificato dall'occupante almeno 5 giorni prima ai proprietari dei fondi ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono siti gli immobili.

Tanto premesso in fatto, i provvedimenti riportati in epigrafe sono illegittimi e vengono impugnati per i seguenti

#### MOTIVI

**1.- VIOLAZIONE DELL'ART.11 D.P.R. 8.6.2001., N.327 (T.U. SULLE ESPROPRIAZIONI) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 SS. L. 7.8.1990, N. 241 E SUCC. INT. E MOD.**

Il provvedimento impugnato è preordinato all'espropriazione dell'area. Infatti, esso stabilisce i termini d'inizio e compimento della procedura espropriativa (giorni 20 e anni 5 dalla data di emanazione del provvedimento: lett.i), in funzione della quale si è proceduto all'occupazione di urgenza per anni 5 (lett.j), con delega alla FIBE Campania s.p.a. (lett. k).

Secondo l'art. 11, co.1, lett. b), T.U. cit., quando la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, è necessario dare al proprietario interessato avviso dell'avvio del procedimento almeno 20 giorni prima dell'emanazione dell'atto, così da porlo in condizione di far valere le sue ragioni all'interno del procedimento amministrativo. La violazione è tanto più grave in quanto la stessa inficia l'ordinanza n. 407/2005 che revoca la precedente ordinanza n. 319/2004, che – come si è visto – era a base di una trattativa tra il ricorrente, la FIBE e la Regione pervenuta alla stesura di una convenzione non sottoscritta per l'opposizione degli enti locali interessati, e alla dismissione dell'attività estrattiva perché la ditta Falzarano potesse attrezzare l'area di cava adeguandola alle esigenze sopravvenute della discarica.

Né si dica che il contenuto dell'ordinanza n. 407/05 non avrebbe potuto essere diverso (e ciò richiamando l'art. 21 *octies*, comma 2, legge n.241/1990 come introdotto dall'art.14 legge 11.02.2005, n.15, secondo

il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).

Infatti, siamo del tutto fuori dall'attività vincolata, come dimostra il fatto che si è trattato di una scelta discrezionale cui il Commissario è pervenuto previa concertazione con vari Enti (all'insaputa e a danno della ricorrente), scegliendo tra un ventaglio di soluzioni tutte ugualmente possibili.

**2.- MANCANZA DI POTERE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER NULLITÀ O INVALIDITÀ DEL D.P.C.M. DEL 23.12.2004, DI PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NEL SETTORE SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA FINO AL 31.12.2005, CON CONSEGUENTE INVALIDITÀ DELL'ORDINANZA P.C.M. N.3341 DEL 27.02.2004 DI NOMINA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO E DEI SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI PROROGA. CIÒ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2 E 5 L. 24.02.1992, N.225. CONTRASTO CON LA DIRETTIVA P.C.M. 22.10.2004 E CON I PRINCIPI COMUNITARI E CONSEGUNZIALE ECCESSO DI POTERE (per contraddittorietà, sviamento, ecc.).**

2.1- L'impugnato provvedimento richiama l'art. 5 l. 225/92, secondo il quale lo stato di emergenza può essere dichiarato nell'ipotesi di “*calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari*”. In questi casi se ne deve determinare “*la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi*”.

E' a tutti chiaro che il problema dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania è un fatto endemico, assolutamente non riconducibile alla tipologia degli eventi eccezionali. Ed è altrettanto evidente che i continui provvedimenti di proroga – e tra questi l'ultimo d.P.C.M. del 23.12.2004 – sono elusivi dell'esigenza di determinare “*durata ed estensione*” dello stato di emergenza, che per definizione non possono non essere limitati nel tempo e nello spazio, essendo funzionali

all'eccezionalità del potere di ordinanza che è, si badi, *“in deroga ad ogni disposizione vigente”*, anche se *“nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico”*.

Basta considerare che i poteri di ordinanza in esame risalgono al 1994 per rendersi conto che l'istituto di cui al citato art. 5 è stato utilizzato e continua ad essere utilizzato in maniera che, di per sé, costituisce smaccata e vistosa violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come già sottolineato da CdS, sez. VI, 13.11.2002, n. 6280 e 13.12.2002, n.6809.

La violazione è tanto più grave ove si pensi che, essendo state avviate nei confronti dell'Italia procedure di infrazione occasionate da ordinanze di protezione civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva 22.10.2004 nella quale ha precisato che *“la durata degli stati di emergenza...è definita in stretta correlazione con i tempi necessari dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari”* (art.1). Dopo tali proclamazioni volte a raddonire gli organi comunitari, lo stesso Consiglio dei Ministri, a quanto risulta, ha ulteriormente prorogato i poteri del Commissario.

2.2 – Il potere di ordinanza – come si è detto – è preordinato alla qualità e alla natura dell'evento che ha occasionato lo stato di emergenza. In particolare, secondo l'art. 3, co.5, legge 225 del 1992 il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'*“attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita”*.

Poiché i poteri del Commissario di Governo sono stati prorogati fino al 31.12.2005 e, a quanto pare, per l'ennesima volta ulteriormente prorogati, va da sé che i provvedimenti emessi da un organo straordinario dell'amministrazione debbano essere coerenti con il limite temporale del suo potere. Ciò avverrebbe se il Commissario disponesse

perché i rifiuti trattati fossero depositi nella località individuata fino al 31.12.2005, ovvero fino alla data dell'ultima proroga. Al contrario, il Commissario provvede per il futuro impegnando l'area espropriata al fine di raccogliere i rifiuti che si formeranno nei prossimi cinque anni. E' evidente che ciò è del tutto fuori dal potere conferitogli e prorogatogli.

Anche a questo riguardo è opportuno richiamare la citata direttiva della P.C.M. del 22.10.2004, nel cui art.4 si legge che *“nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può essere motivatamente autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, sempre che non sia possibile provvedere altrimenti, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati alla adozione dei primi indispensabili interventi”*. E' appena il caso di aggiungere che i poteri del Commissario non possono essere maggiori di quelli del Capo del Dipartimento e che se l'azione di quest'ultimo è rigorosamente limitata nel tempo, è del tutto inconcepibile che il Commissario di Governo possa ipotecare l'azione amministrativa per il futuro e per ben cinque anni.

2.3- La mancanza di una situazione di urgenza nel provvedere emerge, inoltre, dall'*accordo di programma* che è a base del provvedimento impugnato e dallo stesso provvedimento richiamato. Con tale accordo il Commissario di Governo si è impegnato a conferire i rifiuti nella discarica solo dopo l'acquisizione dell'area da parte dell'Amministrazione provinciale di Benevento e l'emissione, da parte della Regione Campania, del provvedimento di co-finanziamento, d'intesa con la Provincia di Benevento, per la realizzazione delle opere del progetto di risanamento e riqualificazione ambientale infrastrutturale polifunzionale (produttiva, sportiva ricreativa) in località Tre Ponti di Tufara Valle di Montesarchio. Tale impegno è stato assunto dal Commissario con la precisazione che esso è vincolante anche per

l'organo subentrante, una volta esaurita la funzione del Commissario. Inoltre va precisato che l'area di cui si tratta non è quella della discarica, ma riguarda altra area di 240.000 mq. che la Provincia di Benevento dovrà acquisire antecedentemente all'avvio di qualsivoglia attività di sversamento rifiuti in località Tre Ponti.

Tali impegni sono stati ritenuti a tal punto necessari ed indispensabili ai fini della validità dell'*Accordo di programma* che si è stabilito che, qualora non sia condotto a compimento l'iter procedurale connesso all'acquisizione dell'area, l'accordo sarà ritenuto privo di qualsivoglia effetto giuridico.

Come è chiaro, pertanto, l'occupazione d'urgenza dell'area di cava è finalizzata all'esercizio di una discarica che potrà avere inizio in un'epoca imprecisata e solo quando si saranno verificate condizioni (acquisizione dell'area e co-finanziamento) di cui fino ad oggi non si ha alcuna notizia e che verosimilmente si verificheranno – se si verificheranno – in epoca futura assai lontana. Basta questo rilievo per evidenziare come lo strumento della ordinanza d'urgenza sia stato utilizzato dal Commissario di Governo del tutto *contra legem* e con sviamento dei fini cui l'istituto è preordinato.

**3 – SUBORDINATA ILLEGITTIMITÀ PER ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART.9 L.R. N. 54/1985 E SUCC. MOD. E INT.; DEL PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA DI CUI ALL'O.P.G.R.C. N. 27/1997; DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.85/337, ART.6 LEGGE N.349/86, ART.1 D.P.C.M. 337/88, ART.1, COMMA 3, ALLEGATO AL D.P.R. 12.4.96 (IN TEMA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE); DELL'ART.7 DELLE N.T.A. DEL PIANO DELL'AUTORITÀ DI BACINO APPROVATO (AI SENSI DEL D.L. 13.5.1999 N.132, CONV. CON MODIFICHE E INT. DALLA LEGGE 13.7.99, N.226) CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO DEL 27.10.1999; DELL'9 DELLE N.T.A. DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO; DEGLI ARTT.11, COMMA 3, 14 E 20 DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'AMBITO DEL**

**MASSICCIO DEL TABURNO APPROVATO CON D.M. 30.9.96; DEGLI ARTT.1 E SS. DECRETO RONCHI N.22 DEL 5.2.1997 E SUCC. MOD. E INT.**

Secondo il C.d.S. (VI sez., 16.11.2004, n. 7472) è necessario che il Commissario di Governo rispetti i principi generali dell'ordinamento, i quali nelle zone protette ne impongono, per quanto possibile la conservazione integrale, così che l'impianto di una discarica in zona protetta "*deve essere inteso come extrema ratio, perseguibile solo dopo avere esperito tutte le indagini e i tentativi possibili per evitare tale alterazione dell'ambiente protetto*". Tanto premesso, sono palesi le violazioni di legge dell'ordinanza n.407/05.

1) Mancata valutazione dell'impatto ambientale.

La direttiva comunitaria n.85/337, l'art.6 legge 349/86, l'art.1 d.p.c.m. 337/88 e l'art.1, comma 3, allegato al d.P.R. 12.4.96 richiedono la *valutazione di impatto ambientale*. In particolare, in esecuzione dell'art.6 legge n.349/86 sono stati adottati il d.p.c.m. 377/88 e il d.P.R. 12.4.96, il cui art. 1, comma 3, ha espressamente previsto che gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi - lettere l), m) e o) - debbono essere sottoposti a V.I.A. Questa violazione è tanto più evidente perché il d.p.c.m. 23.12.04 di ulteriore proroga dello stato di emergenza ha espressamente richiamato la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.10.2004 (in G.U. 298/04) secondo cui le ordinanze della Protezione Civile non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie.

2) Mancato rispetto delle norme di Piano dell'Autorità di Bacino.

L'art.7 delle N.T.A. del Piano dell'Autorità di Bacino approvato (ai sensi del d.l. 13.5.1999 n.132, conv. con modifiche e int. dalla legge 13.7.99, n.226 ) con deliberazione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno del 27.10.1999 (G.U. n.275 del 23.11.99), nella Tav.8 include parte dell'area investita dal progetto (lotto n.1, lato nord ovest) e quella a monte del lotto 1 tra le aree a rischio di frana, vietando l'impianto di deposito e/o discariche.

3) Mancato rispetto del Piano Territoriale Paesistico.

Inoltre l'art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico vigente prescrive una distanza minima di 80 metri delle opere progettate dal latitante torrente Caudiano; tale distanza è violata dal progetto approvato.

4) Mancato rispetto del P.T.P. dell'ambito del Massiccio del Taburno.

Ed ancora, il Piano Territoriale Paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno approvato con d.m. 30.9.96 (G.U. n.251 del 25.10.96) all'art.11, comma 3, del Titolo I prevede che è possibile istituire discariche di materiali inerti, e non già di rifiuti solidi urbani, solo nelle cave dismesse e che queste ultime devono avere un'estensione non superiore a mq. 2000. Nel nostro caso, la discarica non riguarda materiali inerti, non è istituita sull'area di una cava dismessa ed ha una estensione superiore a mq. 2000.

Inoltre, ai sensi dell'art.20 del medesimo Piano Territoriale Paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno, l'area in oggetto ricade in zona *Rac (Riqualificazione Area di Cava)* sottoposta alle norme per la riqualificazione paesistica ed ambientale; parte della zona interessata ricade inoltre in zona *Cip (Conservazione Integrata del Paesaggio)* e quindi sotto la previsione dell'art.14 del medesimo Piano, che prevede la conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare, rispetto alla quale vi è divieto espresso di apertura di nuove cave e di discariche.

5) Mancato rispetto delle norme regionali sulla ricomposizione ambientale di cave in esaurimento.

L'art.9 della L.R. Campania n.54/85 e succ. mod. e int. e la collegata ordinanza del Presidente della G.R. Campania n.27 del 9.6.1997, che contiene il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti escludono l'uso di scarico di materiale inerte in cava già obbligata, secondo l'autorizzazione, alla ricomposizione ambientale, e tale è l'area in questione come da decreto autorizzatorio n.731 del 30.3.2001. La violazione è tanto più grave in quanto i *fos* e i *sovalli* sono rifiuti

inquinanti. Essi infatti si sono formati trattando i rifiuti solidi senza la previa esclusione del materiale riutilizzabile che costituisce almeno il 40% del totale. È noto che tale materiale, se non previamente separato, contribuisce a produrre rifiuti altamente inquinanti.

6) Violazione del decreto Ronchi.

Il decreto Ronchi n.22 del 5.2.1997 e succ. mod. e int. esclude che possano essere create nuove discariche a cielo aperto. Il provvedimento impugnato è in palese violazione di tale decreto oltretutto contraddicendo l'attività di recupero della cava in attuazione del decreto autorizzatorio.

\*\*\* \*\*

In ordine alle violazioni raccolte nel motivo n. 3 non vale obiettare: a) che l'art.15 legge 31.10.2003 n.306 prevede che sono esclusi dalla V.I.A. gli interventi predisposti in via d'urgenza ai sensi dei commi 2 e 5 legge 24.2.92, n.225; e b) che l'art.3 dell'ordinanza 3100/2000, come modificato dal comma 1 dell'ordinanza n.3286 del 9.5.2003 (richiamato nei preambolo del provvedimento impugnato) autorizza il Commissario delegato a provvedere "*in deroga agli artt.27 e 28 d.lgs. n.22/1997*".

Quanto alla mancata *Via*, va osservato che l'esenzione è consentita in caso "*di pericolo immediato non altrimenti eliminabile*". Considerato che, come illustrato nella premessa in fatto, questo provvedimento interviene all'esito di laboriose trattative durate oltre un anno, va da sé che oramai non siamo più di fronte ad un pericolo immediato, a meno che non si intenda come tale quello determinato dalla stessa incapacità della Autorità di governo di provvedere. Ma se così fosse, essendosi la nomina dell'Autorità di governo giustificata con l'urgenza di provvedere ed essendo di fatto avvenuto che tale Autorità non è in grado di provvedere "con urgenza", sarebbe evidente che qualsiasi limite ad una potestà ordinamentale d'urgenza verrebbe a cadere, con grave violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Inoltre va considerato che, anche quando l'art.15 cit. consente di fare a meno della *Via*, pur tuttavia predispone nel secondo

comma un procedimento sussidiario che, nel nostro caso, non è stato affatto rispettato.

Quanto alle altre violazioni denunciate, basta considerare che gli artt.27 e 28 d.lgs. 22/97 prevedono un procedimento di progettazione e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che sicuramente, attesa l'urgenza di provvedere, il Commissario governativo non è tenuto a rispettare. Ma altro è dire che lo stesso non è legato al procedimento, altro è dire che egli è esonerato dal rispettare le disposizioni vigenti in materia *urbanistica*, di *tutela ambientale*, di *salute e di sicurezza sul lavoro* e di *igiene pubblica*, oltre che alla *valutazione di impatto ambientale*. Infatti, come si è posto in evidenza all'inizio di questo ricorso, il Commissario di Governo è comunque tenuto all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie in materia.

#### **4.- ECCESSO DI POTERE (per errore di fatto, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta e altre figure sintomatiche ancora)**

I provvedimenti impugnati sono viziati anche laddove sono stati adottati sull'erroneo presupposto dell'assenza, nell'area interessata dal progettato intervento, di tutti i vincoli evidenziati nel precedente motivo di ricorso.

Al contrario, i rilievi già svolti sub 3 sono confortati anche dall'esame del progetto esecutivo, avuto riguardo sia alla parte *descrittiva* che a quella *grafica* del Piano particellare di esproprio illegittimamente approvato dalla p.a. Basti considerare che la stessa relazione descrittiva del progetto esecutivo, nell'individuare la *situazione urbanistica* dell'area, riconosce che essa ricade in zona D3 del P.R.G. del Comune di Montesarchio e che "*secondo le norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale, la zona D3 coincide con la zona di riqualificazione delle aree di cava individuate dal piano paesistico territoriale*".

Nemmeno può essere tralasciato che sussiste un'evidente sproporzione tra le dimensioni dell'area di cui si è previsto l'esproprio

con i provvedimenti impugnati (mq.43.285) e il volume dei rifiuti solidi urbani di cui si è programmato l'abbancamento (mc. 400.000).

**5.- VIOLAZIONE ART.23 D.P.R. N.327/01 (T.U. SULLE ESPROPRIAZIONI).**

La norma in epigrafe, alla lett.g), prevede che i provvedimenti ablatori siano notificati nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione, almeno sette giorni prima di essa. Si tratta di una prescrizione tassativa, di carattere generale e non derogabile, tanto vero che la si ritrova anche nell'art.49 T.U. cit. in tema di occupazione temporanea delle aree non soggette a esproprio.

Nella fattispecie, l'ordinanza commissariale n.407/05 al punto m) prevedeva la notifica – non già sette, bensì - “5 (*cinque*)”giorni prima ai proprietari dei fondi, con palese violazione della norma surrichiamata.

Ma vi è di più.

Come chiarito in punto di fatto, la immissione in possesso dell'area di proprietà della ricorrente, fissata dalla società Affidataria del Commissario per il 10.11.05, alle ore 10.00, non fu possibile in quanto l'area medesima era gravata da un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice penale. Non vi è chi non veda come, all'esito del differimento delle operazioni, una volta ottenuto il dissequestro dell'area, la società Affidataria avrebbe comunque dovuto procedere alla notifica di un nuovo avviso, nel rispetto dei termini (sette giorni) sopra ricordati. Così non è stato. Anzi, dalla lettura degli atti emerge che l'immissione in possesso è avvenuta alle ore 12.30 dell'11 novembre 2005, là dove l'esecuzione del provvedimento di dissequestro ha avuto luogo alle ore 16.30 dello stesso giorno, così che la soc. FIBE si è immessa nel possesso dell'area quando la stessa ancora non era stata dissequestrata (!). Ne consegue che la norma citata in epigrafe risulta violata per ben due volte ai danni della ricorrente.

**6.- ULTERIORE ECCESSO DI POTERE (per ingiustizia manifesta e insufficienza della motivazione). RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI.**

Vi sono prove documentali attestanti che il Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania – una volta determinatosi nel senso di realizzare la discarica oggetto del presente ricorso - direttamente e/o per il tramite delle società FIBE spa e/o FIBE Campania spa, comunque avvalendosi dei propri poteri straordinari:

a) nel corso del 2004, aveva programmato l’apprensione dell’area ove insiste la cava di proprietà della ricorrente mediante la formalizzazione di un atto concessorio vantaggioso anche per la società Falzarano;

b) aveva conseguentemente indotto la ditta ricorrente a non richiedere una proroga dell’autorizzazione regionale alla prosecuzione dell’attività estrattiva di cui al decreto dirigenziale n.1606 del 23.5.03, in scadenza nel mese di maggio 2005, sul presupposto che la cava sarebbe stata convertita in discarica di rifiuti;

c) aveva ottenuto che la ricorrente eseguisse a proprie spese ingenti opere di trasformazione del sito, necessarie per la realizzazione della discarica e prodromiche rispetto ad essa, consistenti tra l’altro: nella profilatura dei gradoni sul lotto 1, nella escavazione di argilla ed accumulo della stessa per la predisposizione dell’area di ingresso e di servizio, la movimentazione del materiale per la messa in quota dell’area di servizio, la costruzione di una strada in cemento per la deviazione del percorso degli automezzi, la parziale esecuzione della recinzione dell’area interessata dall’intero progetto, la costruzione di strada in calcare per lo stoccaggio di terreno vegetale nel lotto 2;

d) aveva per l’effetto determinato l’adozione, da parte del Comune di Montesarchio, del provvedimento dirigenziale n.4/05 del 14.1.05 di sospensione delle suddette opere, nonché di un provvedimento di sequestro preventivo da parte del giudice penale.

Di più.

La particolare fermezza dell'Organo governativo nel perseguimento degli obiettivi programmati con l'ordinanza n.319/04 è giunta al punto che, con proprio provvedimento n.9 del 17.1.2005, avvalendosi dei propri poteri eccezionali - e con buona pace dei principi in tema di *contrarius actus* - ha disposto l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Montesarchio, affinché la ditta Falzarano potesse riprendere i lavori di trasformazione dell'area destinata a discarica.

In tale contesto si colloca l'adozione dell'ordinanza commissariale n.407/05 con la quale, del tutto sorprendentemente, il Commissario Delegato ha sovvertito l'indicato iter procedurale, revocando la precedente ordinanza n.319/04 e giungendo alla determinazione opposta, di adottare un provvedimento di esproprio laddove aveva già ottenuto l'assenso della società ricorrente ad una soluzione che evitava il ricorso alla procedura ablatoria.

Assume dunque rilievo l'orientamento espresso dalla più recente ed autorevole giurisprudenza amministrativa in tema di **responsabilità da <<contatto>> procedimentale**. In particolare, CdS, Sezione V, 6.8.2001, n.4239 ha ricordato tra l'altro la linea interpretativa secondo cui *"è ipotizzabile assimilare il procedimento amministrativo alla fase formativa del contratto: la relazione tra le parti è preordinata all'adozione dell'atto conclusivo provvedimentoale, ed è soggetta ai doveri di correttezza e di buona fede che regolano la fase delle trattative negoziali. Solo dopo l'adozione dell'atto possono individuarsi, eventualmente, posizioni riconducibili al modello obbligatorio"*.

Il Supremo Consesso ha peraltro commentato che *"..anche prima di tale momento, l'amministrazione, in quanto titolare del potere di regolare lo svolgimento del procedimento e di determinarne l'esito, è tenuta a conformare la propria attività alle regole imposte dall'ordinamento per la protezione degli affidamenti incolpevoli dei soggetti coinvolti nel procedimento"*.

Quindi, dopo avere analizzato gli argomenti a favore e contro la tesi della *responsabilità precontrattuale*, il CdS ha bene evidenziato che il “*il <<contatto>> procedimentale, una volta innestato nell'ambito del rapporto amministrativo, caratterizzato da sviluppi istruttori e da un'ampia dialettica tra le parti sostanziali, impone al soggetto pubblico un preciso onere di diligenza, che lo rende garante del corretto sviluppo del procedimento e della sua legittima conclusione. La misura della diligenza è dunque definita dalle regole che governano il procedimento amministrativo ed è attualizzata in funzione del concreto nesso tra le parti originato dall'iter provvedimentale e dal suo stato di attuazione. La violazione di dette regole si traduce, in primo luogo, nella illegittimità dell'atto. Ma essa esprime anche l'indice, quanto meno presuntivo, della colpa del soggetto pubblico...*”. Il CdS ha infine precisato che “*..la natura della responsabilità derivante dall'adozione di un atto illegittimo assume connotazioni particolari, completamente avvicinati all'inadempimento di una precedente obbligazione, tuttavia, quando l'invalidità dell'atto amministrativo deriva dal contrasto con precedenti atti convenzionali stipulati dall'amministrazione e dal soggetto interessato...in un'ipotesi del genere, non solo è evidente la colpa dell'amministrazione, che vanifica, ingiustificatamente, l'impegno consensualmente assunto insieme ai privati, ma è anche possibile ritenere che, in questo caso, si è in presenza di una responsabilità contrattuale e non aquiliana...*”.

Tali concetti ben si attagliano al nostro caso.

Invero, la documentazione che si produce a corredo del ricorso dimostra che la complessa istruttoria confluita nell'adozione dell'ordinanza n.319/04, come sopra riepilogata, ha ingenerato nella ditta ricorrente un legittimo affidamento nella conclusione del procedimento e tale aspettativa, alla luce del riportato insegnamento, è indubbiamente meritevole di tutela. Per l'effetto, merita adeguato ristoro l'illegittima delusione di quella aspettativa concretatasi nell'adozione dei

provvedimenti qui censurati, in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono scaturite per la ditta ricorrente.

Il danno subito va quantificato – anche in via equitativa – tenendo conto dei seguenti parametri.

a) La società Falzarano, confidando nel perfezionamento della concessione programmata dal Commissario governativo, ha rinunciato all'esercizio dell'attività estrattiva, non avendo richiesto la proroga del termine (biennale) di efficacia del decreto dirigenziale di autorizzazione n.1606 del 23.5.03. Assume dunque rilievo la produttività della cava già gestita dalla società Falzarano. Nella relazione giurata che si depositerà agli atti, il tecnico investito dalla ditta ricorrente ha calcolato, sulla scorta della documentazione ufficiale relativa all'esercizio dell'attività estrattiva, che la disponibilità del materiale residuo da estrarre era ancora di mc. 70.200.

b) Inoltre i lavori di preparazione del sito per la destinazione a discarica hanno totalmente stravolto la *ricomposizione ambientale* già effettuata dalla ditta Falzarano contestualmente all'estrazione del materiale, così come da progetto assentito dall'autorità regionale. Dei costi di tale attività occorrerà tener conto nella liquidazione del danno.

c) Occorre infine considerare - sotto il profilo del lucro cessante o, se si vuole della cd. *perdita di chance* – la mancata percezione degli utili che sarebbero derivati dal perfezionamento con il Commissario governativo e, per esso, con l'Affidataria società FIBE (e/o FIBE Campania) della concessione delle aree di cava da trasformare in discarica, quali si desumono dallo schema di contratto che si depositerà unitamente al ricorso. In particolare, a fronte di una concessione di durata decennale per un'area assai estesa, destinata ad accogliere circa 6 milioni di mc. di rifiuti solidi urbani (vd. ordinanza 319/04), la società Falzarano avrebbe percepito un canone rateizzato ammontante complessivamente a circa 13 milioni di euro.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che le Pp.Aa. provvedano al deposito, unitamente all'atto di costituzione, di tutti i provvedimenti qui impugnati nonché di tutti gli ulteriori documenti a base degli stessi, avverso i quali si formula espressa riserva di proporre all'esito - per quanto di ragione - motivi aggiunti.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati comporterebbe, come è evidente, l'irreversibile trasformazione dell'area di proprietà della società ricorrente, con l'automatica esclusione di ogni alternativa possibilità di utilizzo.

D'altra parte, un provvedimento di sospensione consentirebbe alla ditta ricorrente di tornare in possesso dell'area e di chiedere all'Amministrazione regionale di poter portare a compimento l'attività estrattiva ex art.36 L.R. 54/85, con collegata attuazione del programma di ricomposizione ambientale. Ciò avverrebbe, inoltre, senza nocumento alcuno per la pubblica amministrazione, se è vero che non si potrà far luogo alla attivazione della discarica con sversamento di rifiuti prima di avere completato il programma infrastrutturale e aver predisposto il co-finanziamento delle opere, così come concordato tra le parti interessate in sede di accordo di programma.

\*\*\* \*\*

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della pedissequa istanza di sospensione, nonché per la condanna e per la contestuale condanna solidale dei soggetti destinatari della notifica del presente ricorso e/o di chi tra essi, al **risarcimento dei danni** subiti e subendi in favore della società ricorrente in conseguenza degli impugnati provvedimenti, quali saranno quantificati in corso di causa e salva la valutazione equitativa dell'Ecc.mo Tar adito.

\*\*\* \*\*

Si depositano sin da ora i seguenti atti e provvedimenti: 1) ordinanza n.407/05, con avviso da parte della FIBE S.p.A. relativo all'inizio delle operazioni di presa di possesso e rilevamento dello stato


di consistenza; 2) ordinanza n.319/04; 3) verbale di sopralluogo del Genio Civile del 10.01.2005; 4) ordinanza dirigenziale Comune di Montesarchio n.4 del 14.1.2005; 5) ordinanza commissariale n.9/05; 6) lettera DEL 24.1.05 della ditta ricorrente alla soc. FIBE di disponibilità per la locazione e schema di contratto elaborato con le società Pel s.r.l. e FIBE Campania s.p.a.; 6) accordo di programma del 28.10.2005, quale risulta dal manifesto alla cittadinanza del Sindaco di Montesarchio; 7) relazione del consulente tecnico Geom. Antonio Ricci del 25.11.2005, con allegati.


\*\*\* \*\*

Ai sensi del d.P.R. n.115/2002 e succ. mod. e int., si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile.

Napoli, 7 dicembre 2005.

Prof. Avv. Giovanni Verde

  
Avv. Luciana Verde



#### RELATA DI NOTIFICA

A istanza della parte e dei suoi difensori io sottoscritto, Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato copia dell'antescritto atto a:

- 1) **COMMISSARIO DEL GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Diaz, Napoli;
- 2) **COMMISSARIO DEL GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli, presso la sede del Commissariato alla Via De Cesare n.7;
- 3) **COMMISSARIO DEL GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli, Piazza Plebiscito n.22;

- 4) **FIBE CAMPANIA S.P.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., n.q. di Affidataria del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania per l'esecuzione dell'Ordinanza commissariale n.407/05, con sede in Acerra (Na), Via Rossini n.15 Parco dei Principi;
- 5) **FIBE S.P.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., n.q. di Affidataria del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania per l'esecuzione dell'Ordinanza commissariale n.407/05, con sede in con sede in Acerra (Na), Via Rossini n.15 Parco dei Principi;
- 6) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della G.R., con sede in Napoli, alla Via S. Lucia;
- 7) la **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento, Piazza Castello, Palazzo Rocca dei Rettori;
- 8) il **COMUNE DI MONTESARCHIO (Bn)**, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., con sede nella Casa Comunale di Montesarchio, Montesarchio (Bn);
- 9) la **P.C.M.-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rapp.ta *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Diaz, Napoli.

MEDIANTE:

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Io sottoscritto Ufficiale Giud. ho notificato con  
dell'antescritto atto ad esso intimat. nei desi-  
gnat. domicili. mediante spedizione in bollo  
raccolto con A.P. dell'Ufficio Postale di Napoli.

15 DIC 2005

BRUNA GUERRERA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO 33